

sidenziali in oggetto specificati, il legislatore siciliano ha emanato due disposizioni, a variazione degli ordinari compensi riconosciuti agli amministratori ed ai consiglieri dei comuni e delle province regionali, ed esattamente: l'art. 52, comma 5, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, e l'art. 1, comma 1, della successiva legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, che sostituisce la pregressa norma menzionata.

Con la circolare n. 4 del 4 marzo 1997, concernente la menzionata legge regionale n. 41/96, questo Assessorato, in ordine alle due richiamate disposizioni legislative, si è riservato l'inoltro:

- 1) di iniziative di revisione legislativa;
- 2) di specifiche direttive di applicazione, previa acquisizione di parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

Per quanto concerne l'iniziativa legislativa, essa si è concretata nel disegno di legge n. 465/97, deliberato dalla Giunta regionale con atto del 29 aprile 1997, n. 150, per l'esame conseguente dell'Assemblea.

Per quanto concerne l'interpello del C.G.A., l'avviso richiesto è stato espresso con i pareri n. 565/96 del 7 ottobre e 1164/97 del 16 dicembre 1997.

Ha ritenuto detto organo in sede consultiva:

- a) per quanto concerne l'incremento delle indennità di carica e di presenza previsto per le aree metropolitane dall'art. 52, comma 5, della legge regionale n. 26/93, il medesimo, essendo subordinato alle due condizioni della costituzione di detta forma gestionale e dell'esercizio effettivo delle funzioni (secondo gli articoli oggetto di implicito richiamo 20 e 21 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9), non può essere riconosciuto agli amministratori e consiglieri degli enti locali interessati. Il periodo di riferimento è quello relativo ai primi undici mesi dell'anno 1996, prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 41/96;
- b) eguale ratio e, quindi, titolo di applicazione, è riferibile alla successiva disposizione dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 41/96. Ne consegue che, "ogni provvedimento connesso all'esercizio delle funzioni nella forma gestionale area metropolitana deve essere giustificato da un provvedimento di definizione dell'effettiva attuazione dei procedimenti preliminari di predisposizione della stessa forma gestionale";
- c) per quanto concerne il calcolo del raddoppio dell'indennità di carica, spettante agli amministratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita o lavoratori autonomi secondo, la vigente normativa, lo stesso, va comunque effettuato sull'indennità di base, escludendo l'incremento dell'indennità di area metropolitana, non essendo la stessa generalmente riconosciuta, di converso, limitata e riferibile soltanto a determinate amministrazioni locali.

In relazione a quanto precede, restano demandate a codeste Amministrazioni le determinazioni conseguenti.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

L'assessore: MISURACA

## ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

CIRCOLARE 26 marzo 1998, n. 304.

Nuove disposizioni in materia di affidamento di incarichi di collaudo e di pagamento delle parcelle ai collaudatori dei cantieri di lavoro (art. 13, legge regionale n. 17/68, legge regionale n. 25/93, circolare 14 febbraio 1995, n. 212).

Alla Presidenza della Regione  
Ufficio di Gabinetto

Alle Amministrazioni comunali

Alle Province regionali

All'Ispettorato tecnico regionale  
dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici

Agli Enti gestori dei cantieri di lavoro

Ai Gruppi di lavoro XI e XII

Cantieri di lavoro, 1° Dir.

Agli Ordini professionali degli architetti

Agli Ordini professionali degli ingegneri

Agli Ordini professionali dei dottori agronomi  
e forestali

Ai Collegi professionali dei geometri

Ai Collegi professionali dei periti agrari

Con la presente circolare si impartiscono nuove disposizioni in ordine al conferimento, all'espletamento dell'incarico di collaudo ed alle modalità di pagamento delle parcelle da corrispondere ai collaudatori, modificative di quelle previste nella circolare n. 212 del 14 febbraio 1995 adeguate al sistema normativo in vigore.

### 1. Nomina dei collaudatori

L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, scaduti i termini per la presentazione della relazione consuntiva finale (art. 13, legge regionale n. 25/93: 15 giorni dalla chiusura dei lavori), e decorsi inutilmente ulteriori 15 giorni potrà procedere alla nomina del collaudatore.

Gli incarichi di collaudo possono essere conferiti soltanto a tecnici pubblici funzionari in servizio o in quietanza, o a tecnici liberi professionisti inseriti nell'elenco dei collaudatori dei cantieri di lavoro, anche ai sensi dell'art. 3, 2° comma del decreto 3 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 11 ottobre 1997, n. 56).

La nomina avverrà col criterio della rotazione scorrendo l'elenco. Ad ogni collaudatore non possono essere conferiti contemporaneamente più di tre incarichi di collaudo. Il conferimento di nuovi incarichi sarà possibile solo dopo che siano stati espletati tutti gli incarichi già assegnati.

Il collaudatore, all'atto dell'accettazione dell'incarico, dovrà dichiarare, con firma autenticata a norma di legge, che, relativamente alle opere da collaudare, non è stato progettista, direttore del cantiere, istruttore, né fornitore dei materiali e/o dei noli, né legale rappresentante, amministratore, socio, sindaco o dipendente stabile di imprese individuali di cooperative o società aventi per oggetto l'appalto di fornitura dei materiali e/o dei noli (art. 16, legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4).

Sarà cura dell'Assessorato regionale del lavoro inoltrare al collaudatore la documentazione in proprio possesso necessaria al collaudo del cantiere. Eventuale documentazione mancante sarà acquisita dal collaudatore direttamente dall'ente gestore. Per le finalità di cui

sopra gli enti gestori metteranno a disposizione dei collaudatori tutta la documentazione occorrente, autorizzando, altresì, l'accesso degli stessi presso i tesorieri per la verifica delle situazioni contabili. I collaudatori condivideranno con gli enti gestori la data di effettuazione del collaudo e delle verifiche amministrativo-contabili. La data del collaudo dovrà risultare da apposita notifica telegrafica all'ente gestore. La mancata effettuazione del collaudo e/o delle verifiche amministrativo-contabili per inadempienze imputabili agli enti gestori potrà comportare la revoca del decreto di finanziamento, fermo restando che in tali ipotesi gli oneri delle visite di collaudo, successive alla prima, saranno posti a carico degli enti medesimi. Si invitano, pertanto, gli enti gestori a fornire la necessaria collaborazione al collaudatore. Al termine del collaudo la documentazione sarà restituita all'Amministrazione o all'ente gestore per la parte di pertinenza.

## 2. Compiti dei collaudatori

Per quanto concerne i compiti dei collaudatori, si ribadiscono le disposizioni impartite con la circolare n. 212/95, sopra citata.

Si richiamano inoltre le disposizioni di cui alla circolare n. 100 del 25 novembre 1988 che fa espresso divieto agli enti di storni da una voce all'altra del preventivo, per cui in sede di collaudo i collaudatori procederanno al controllo contabile per singole voci di spesa e ammetteranno a collaudo solo importi nel limite massimo del preventivo, addebitando all'ente le somme spese in esubero rispetto alla previsione delle singole voci di spesa. Sono ammesse compensazioni sulle economie di altre voci di spesa solo per maggiori oneri delle aliquote assicurative del personale di direzione e della manodopera comune, ma non per manodopera qualificata e/o specializzata.

Le varianti rispetto al progetto finanziato possono essere ammesse a collaudo, purché risultino approvate preventivamente dallo stesso ente che ha approvato il progetto o dal Genio civile. Ove il collaudatore, in sede di revisione amministrativo-contabile, riscontri nella contabilità finale lavori di modesta entità, in eccedenza a quelli progettati e finanziati, li può ammettere a pagamento solo se li riconosce indispensabili ai fini della funzionalità dell'opera purché, per l'esecuzione dei lavori anzidetti, siano state utilizzate le somme disponibili per eventuali economie realizzate all'interno della stessa voce di spesa. Il riconoscimento finale di dette somme è comunque subordinato all'approvazione dell'Assessorato.

Se, ad esempio, si sono realizzate economie su materiali, noli e trasporti, e si sono utilizzate somme di modesta entità, contabilizzate dal direttore dei lavori, per l'acquisto di materiale, in eccedenza rispetto al previsto, per l'esecuzione di lavori indispensabili per la funzionalità dell'opera, il collaudatore può liquidare le suddette somme condizionandone il pagamento all'approvazione dell'Assessorato.

Le fatture per materiali, noli ecc. devono essere di data anteriore a quella di chiusura del cantiere.

Nei casi di fatturazione posticipata per irregolarità fiscali commesse dal fornitore e non imputabili all'ente, il collaudatore valuterà ogni elemento di fatto onde determinare se la fornitura del materiale effettivamente sia avvenuta nel corso dei lavori del cantiere.

A tal fine possono soccorrere regolari bolle di accompagnamento per documentare il tempo della consegna.

## 3. Verbale di collaudo e nota di revisione amministrativo-contabile

Sull'argomento si ribadiscono le disposizioni contenute nella circolare n. 212/95.

E' fatto obbligo al collaudatore di notificare all'ente gestore a mezzo raccomandata con avviso di ricezione del verbale di collaudo e della nota di revisione amministrativo-contabile.

Si ricorda che le risultanze del verbale di collaudo, che è approvato dall'Assessorato del lavoro con l'emissione del provvedimento di addebito, l'emissione del mandato a saldo o l'archiviazione della pratica, sono da ritenersi definitive e non suscettibili di revisioni o modifiche in sede amministrativa. Fintantoché l'Assessorato del lavoro non emette i provvedimenti suddetti, se non approva il verbale di collaudo può disporre un nuovo collaudo (art. 117, R.D. 25 maggio 1895).

## 4. Pagamento delle spese di collaudo

L'Assessorato regionale del lavoro procederà alla liquidazione ed al pagamento delle spese di collaudo in conformità agli schemi di parcella allegati alla presente circolare, previa presentazione da parte del collaudatore del verbale di collaudo, corredato dalla nota di revisione amministrativo-contabile, dei documenti comprovanti le avvenute notifiche di cui ai punti 1 e 3, nonché della parcella vistata dagli organismi competenti (ordini e collegi professionali per i liberi professionisti, I.R.T. per i pubblici dipendenti).

Le parcelle devono essere redatte in base alle disposizioni contenute nell'allegato A per gli ingegneri e architetti, nell'allegato B per i dottori agronomi e forestali e nell'allegato C per i tecnici diplomati (geometri e periti agrari).

Le nuove modalità di compilazione delle parcelle (schemi A, B e C allegati alla presente circolare) si applicano ai collaudi il cui incarico sarà conferito ai collaudatori in data successiva alla pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana*, mentre per le parcelle che si riferiscono ad incarichi conferiti anteriormente alla presente circolare continuano ad applicarsi le modalità previste nel disciplinare sottoscritto dal professionista all'atto dell'accettazione dell'incarico (schemi E ed F allegati alla circolare n. 212/95). Della suddetta circostanza gli ordini, i collegi professionali e l'Ispettorato regionale tecnico dovranno tenere conto per le vidimazioni di competenza richiedendo al professionista la nota di conferimento dell'incarico ed il relativo disciplinare.

Gli incarichi di collaudo devono essere assolti improrogabilmente entro 90 giorni dal ricevimento dei relativi atti, a pena di revoca dell'incarico, mentre l'accettazione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla ricezione della relativa nomina. Il rifiuto dell'incarico o il ritardo immotivato di uno degli adempimenti sopra detti, decorsi inutilmente ulteriori 15 giorni, comporterà l'automatica e definitiva cancellazione dall'elenco dei collaudatori dei cantieri di lavoro.

Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare si rinvia alla circolare n. 212/95.

Le disposizioni in contrasto con la presente circolare sono abrogate.

L'Assessore: BRIGUGLIO

## INGEGNERI E ARCHITETTI

All'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale,  
della formazione professionale e dell'emigrazione  
Via G. Pernice n. 5 - 90144 PALERMO

Parcella n. ....  
Cognome e nome : ..... nato a ..... il / / .....  
indirizzo ..... c.a.p. .... comune .....  
professione ..... (se publ. dip.: P.A. ....) tel. ....  
uff. distr. imposte ..... (partita I.V.A. [ ..... ]) )  
codice fiscale [ ..... ] cassa previdenza: si/no .....

## COMPETENZE E ONERI PER IL COLLAUDO DEL CANTIERE DI LAVORO N. ....

Ente gestore: .....  
lavori di .....  
in località ..... collaudo effettuato in data / / .....  
importo dei lavori finanziati: L. ....  
\* Percentuale per L. .... : 0, ..... %; Percentuale per L. .... : 0, ..... %  
Calcolo per interpolazione: percentuale calcolata = 0, ..... %  
A) Competenze di collaudo:  
percentuale calcolata x importo dei lavori finanziati = L. ....  
B) \*\* Maggiorazione per opere di manutenzione (max 50% A) ..... %L. .... = L. ....  
C) Revisione amministrativo contabile:  
n. .... vacanze (max 6) x compenso per vacanza = L. ....  
D) \*\*\* Rimborso spese a percentuale (su A+B+C) ..... % L. .... = L. ....  
E) Importo totale competenze (imponibile) Sommano L. ....  
F) Cassa previdenza (se soggetto) (su voce E) ..... % L. .... L. ....  
G) Imponibile I.V.A. Sommano L. ....  
H) \*\*\*\* L.V.A. (20%) (su voce G) 20% L. .... = L. ....  
H) Ritenuta d'acconto (20%) (su voce E) 20% L. .... = L. ....  
Restano L. ....  
I) Tassa ordine L. ....  
L) Bollo di quietanza L. ....  
Totale netto L. .... 2.500

(Luogo e data)

Firma

\* Le percentuali devono essere adeguate, caso per caso all'importo con riferimento alla tabella C, senza riparto della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti.  
\*\* La manutenzione, sistemazione o ristrutturazione devono risultare nel progetto.  
\*\*\* Decreto Assessorato regionale lavori pubblici del 10 luglio 1986; 30% per collaudo nella stessa provincia di residenza del professionista, 40% per collaudo nella provincia limitrofa, 50% se provincia non limitrofa, 60% per collaudo nelle isole minori.  
\*\*\*\* I collaudatori esenti da I.V.A. devono specificarlo di volta in volta in ogni parcella.